


I nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini



Guide operative per le imprese associate

La Guida è scaricabile dalla sezione Contratti e Lavoro → Guide e Supporti del sito internet www.confcommerciomilano.it

Direzione Sindacale – Sicurezza sul lavoro

Direttore: Pierantonio Poy

Area Lavoro

Responsabile: Paolo Pagaria

Collaborano alla redazione delle Guide:

Michele Ceppinati
Maria Cristina Allocca
Maurizio Forbice
Katia Goldoni
Federica Menga
Piero Perdomi
Claudia Salomone - Direzione Risorse Umane, Formazione e Studi

maggio 2018





I tirocini in Lombardia

Delibera Giunta Regionale 7763 del 17.01.2018 "I nuovi Indirizzi regionali in materia di tirocini"

DEFINIZIONE

I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, dell'occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

TIPOLOGIE DI TIROCINI **Tirocini extra-curricolari**: finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro ovvero ad acquisire competenze per un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Tirocini curriculari: previsti in percorsi di istruzione o formazione e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico.

LA CONVENZIONE

I tirocini sono attivati sulla base di una **convenzione** sottoscritta dai legali rappresentanti del soggetto promotore e del soggetto ospitante e copia deve essere consegnata al tirocinante.

LIMITI NUMERICI I soggetti ospitanti possono avviare tirocini extracurriculari nel rispetto dei seguenti **limiti numerici**:

Solo titolare o risorse umane	1 tirocinante contemporaneamente
tra 0 e 5	
Risorse umane	2 tirocinanti contemporaneamente
tra 6 e 20	
Risorse umane	
superiore a 20	10% del numero delle risorse umane

Ai fini delle determinazione dei limiti di sopra riportati non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari

I limiti sopra indicati sono riferiti all'unità operativa, di svolgimento del tirocinio.

Per "risorse umane" si intendono:

- i titolari di impresa;
- i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato a condizione che il contratto abbia inizio prima dell'avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso;
- i soci lavoratori di cooperativa ex Legge n.142/2001;

Sono sempre esclusi dal conteggio delle risorse umane gli apprendisti.

Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato è prevista una "premialità" per attivazione di tirocini, oltre la quota del 10% subordinatamente alla stipula di un contratto di lavoro subordinato con un



tirocinante ospitato, della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato.

- 1 tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti extracurriculari attivati nel 24 mesi precedenti;
- 2 tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti extracurriculari attivati nel 24 mesi precedenti;
- 3 tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti extracurriculari attivati nel 24 mesi precedenti;
- 4 tirocini se hanno assunto almeno il 100% dei tirocinanti extracurriculari attivati nel 24 mesi precedenti.

INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE Per la partecipazione ai tirocini extracurriculari è corrisposta al tirocinante un'indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, euro 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa. Qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore l'indennità sarà non inferiore a euro 350 mensili.

L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 80% su base mensile.

Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità viene ridotta proporzionalmente, fermo restando il minimo di 300 euro mensili.

GARANZIE ASSICURATIVE Il soggetto promotore, o il soggetto ospitante se previsto dalla convenzione, è tenuto a garantire l'attivazione delle seguenti garanzie assicurative:

- assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso INAIL;
- assicurazione del tirocinante per la responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio, con idonea compagnia assicurativa.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ospitante.

A CHI RIVOLGERSI PER ASSISTENZA E CONSULENZA

Direzione Sindacale – Sicurezza sul lavoro

Area Lavoro

Tel. 027750314

sindacale@unione.milano.it

Direzione Risorse Umane - Formazione e Studi

Tel. 027750677

formazione@unione.milano.it

Indice

1.	Il quadro normativo di riferimento	pag. 2
2.	L'entrata in vigore dei nuovi indirizzi regionali	pag. 2
3.	L'ambito di applicazione	pag. 3
4.	I tirocini	pag. 3
5.	Le tipologie di tirocinio	pag. 3
6.	I tirocini extracurriculari	pag. 5
7.	I tirocini curriculari	pag. 5
8.	Il soggetto promotore	pag. 6
9.	Il soggetto ospitante	pag. 7
10.	Il tirocinante	pag. 8
11.	Il tutor del soggetto promotore	pag. 9
12.	Il tutor del soggetto ospitante	pag. 9
13.	La durata dei tirocini	pag. 10
14.	I limiti numerici	pag. 12
15.	I divieti di attivazione dei tirocini	pag. 13
16.	La convenzione	pag. 14
17.	Il Progetto Formativo Individuale	pag. 15
18.	Le comunicazioni obbligatorie	pag. 16
19.	Le garanzie assicurative e la sicurezza sul lavoro	pag. 17
20.	L'indennità di partecipazione	pag. 18
21.	Il monitoraggio ed il sistema sanzionatorio	pag. 21
22.	Le indicazioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di tirocini	pag. 23

1. Il quadro normativo di riferimento

La legge Fornero (Legge n. 92/2012) ha previsto che i tirocini siano regolamentati da **Linee guida definite dalla Conferenza Stato – Regioni,** da recepire negli ambiti territoriali di competenza delle singole Regione.

Nel corso dell'anno 2013 la Conferenza Stato – Regioni ha approvato delle Linee guida, recepite a novembre dello stesso anno da Regione Lombardia, che regolamentano – ancora oggi – i tirocini.

Il 25 maggio 2017 la Conferenza Stato – Regioni, ha emanato **delle nuove Linee guida** che hanno aggiornato e integrato il contenuto delle linee guida precedenti, al fine di qualificare maggiormente il tirocinio e limitare gli abusi.

A seguito di un confronto con le Parti Sociali, Regione Lombardia, con Delibera della Giunta Regionale del 17 gennaio 2018, n. 7763, pubblicata nel Bollettino Ufficiale del 23 gennaio 2018, ha emanato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini".

2. L'entrata in vigore dei nuovi indirizzi regionali

Il 10 maggio 2018 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, il **decreto dirigenziale del 7 maggio 2018, n. 6286**, contenente gli schemi di convenzione tra imprese e soggetti promotori, del progetto formativo individuale – PFI e del dossier individuale.

Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del decreto dirigenziale ovvero il **9 giugno p.v. entreranno in** vigore i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini.

Ai tirocini attivati prima del 9 giugno 2018 e in corso di svolgimento a tale data, continua ad applicarsi la normativa di riferimento vigente alla data del loro avvio (anche in caso di proroga, se prevista e ammissibile dalla normativa di riferimento).

Per le convenzioni collettive in corso, che hanno una durata temporale predeterminata entro la quale è possibile attivare singoli tirocini, queste dovranno essere adeguate alle disposizioni dei nuovi Indirizzi alla data di entrata in vigore degli stessi, di conseguenza i relativi tirocini, successivamente avviati, dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni.

3. L'ambito di applicazione

Gli indirizzi regionali si applicano ai tirocini promossi sul territorio regionale e rivolti a cittadini dell'Unione europea o a cittadini extracomunitari in condizione di regolarità, a partire dai quindici anni di età o dai sedici anni per i tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro.

La regolamentazione deve essere utilizzata dal soggetto ospitante con unità operativa ubicata sul territorio della Lombardia.

Le nuove regole definisce uno standard minimo inderogabile anche con riferimento a iniziative ed esperienze aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini **indipendentemente dalla** denominazione utilizzata.

4. I tirocini

I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

5. Le tipologie di tirocinio

Le principali tipologie di tirocinio sono:



- Tirocini extracurricolari: finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso una
 conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione scuola/lavoro, mediante
 l'apprendimento e la sperimentazione di un ambito professionale ovvero ad acquisire
 competenze per un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
- Tirocini curriculari: previsti quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e
 frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati,
 master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in
 ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o
 una certificazione con valore pubblico.

Non rientrano nel campo di applicazione della disciplina regionale:

- i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti/regolamentati o per il riconoscimento delle qualifiche professionali possedute dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
- i tirocini transnazionali promossi sul territorio regionale da soggetti a questo titolati dalle normative e regolamentazioni di riferimento, quali ad esempio, quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione, quali il *Lifelong Learning Programme*;
- i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso per i quali si rinvia all'Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 recante "Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" di cui alla DGR 22 gennaio 2016, n. 4732. "Linee guida per aggiornamento dei criteri di valutazione dei progetti formativi per tirocini extracurriculari rivolti a cittadini residenti all'estero";
- le borse di studio, quale erogazione attribuita a soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio, ricerca e di specializzazione;
- altri interventi e misure, aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, comunque denominati, se previsti e regolamentati da norme speciali, compresa la speciale disciplina vigente in materia di tirocini attivati dalle cooperative sociali ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), della medesima legge (per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate).

Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, per i quali si rinvia all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione" e recepita con DGR 25 luglio 2016, n.5451.

6. I tirocini extracurriculari

I tirocini extracurricolare (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) sono rivolti a:

- a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.150/2015, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
- b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- c) lavoratori a rischio di disoccupazione;
- d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
- e) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della Legge n.381/91; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n.21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs. n.286/98; vittime di tratta ai sensi del D.Lgs. n.24/14.

Inoltre, possono essere attivati tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo.

7. I tirocini curriculari

I tirocini formativi curriculari sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso di istruzione o formazione, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.

8. Il soggetto promotore

Il **soggetto promotore** dei tirocini ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell'iniziativa, in relazione alle finalità definite nel progetto formativo.

L'attivazione dei tirocini extracurriculari è riservata ai seguenti soggetti:

- istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, istituzioni universitarie comprese le AFAM;
- istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge Regionale n.19/2007;
- centri per l'impiego;
- accreditati regionali ai servizi al lavoro ai sensi della Legge Regionale n. 22/2006;
- autorizzati regionali ai servizi per il lavoro ai sensi della Legge Regionale n. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella DGR del 18 aprile 2007, n.4561;
- comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.

Per l'attivazione di tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il **periodo estivo** i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l'impiego.

Per l'attivazione di **tirocini in mobilità interregionale** (intendendosi per tali i tirocini in favore di giovani "in carico" ad un soggetto promotore di una regione, che svolgeranno il loro periodo di tirocinio in un'altra regione) i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono i seguenti:

- istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM;
- centri per l'impiego

La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede

operativa o sede legale).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL (ivi compresi i soggetti autorizzati da ANPAL all'intermediazione ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi del D.Lgs. 150/2015) nonché altri Ministeri, in accordo con Regione Lombardia, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti *in house* ovvero dei soggetti promotori di cui al precedente elenco.

L'attivazione dei **tirocini curricolari** è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti per l'attivazione dei tirocini.

9. Il soggetto ospitante

Il **soggetto ospitante** è un qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privato presso il quale viene realizzato il tirocinio.

Il soggetto ospitante:

- deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni in materia di collocamento obbligatorio dei disabili;
- fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, salvo specifici
 accordi collettivi e i casi di appalti in cui si applica la clausola sociale, non può accogliere
 tirocinanti il cui Piano Formativo Individuale preveda lo svolgimento di attività riferibili alle
 medesime mansioni da ultimo svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel
 corso dei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- ad avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure o sospensioni di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni medesime a quelle del tirocinio, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

E' sempre possibile attivare tirocini extracurriculari in presenza di contratti di solidarietà di tipo "espansivo".



In caso di soggetto ospitante multilocalizzato, cioè con unità operative in più regioni, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato ovvero, come previsto dall'art. 2 comma 5 ter della legge n.99/2013, può essere regolato dalla normativa della Regione dove è ubicata la sede legale. È inoltre è possibile accentrare le comunicazioni obbligatorie, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale.

La disciplina che l'ente ospitante intenderà applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.

In caso di tirocini che prevedono attività in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.

La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

10. Il tirocinante

Sono **tirocinant**i i cittadini dell'Unione europea o i cittadini extracomunitari in condizione di regolarità, a partire dai quindici anni di età o dai sedici anni per i tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro.

Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel proprio progetto formativo individuale, svolgendo le attività concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Il tirocinante deve svolgere le attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso, che non possono riguardare l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi (es. competenze referenziate con European Qualification Framework – EQF – livello 1), ovvero attività riconducibili alla sfera privata.

11. Il tutor del soggetto promotore

Il soggetto promotore individua un proprio tutor per elaborare, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante il progetto formativo, per l'organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione del Dossier individuale nonché dell'attestazione finale.

Il tutor deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di laurea;
- diploma di istruzione secondaria superiore;
- diploma o qualifica di Istruzione e Formazione Professionale.

Il tutor predispone un piano di attività volto a garantire la buona riuscita dell'esperienza formativa, prevedendo una verifica almeno quindicinale con il tirocinante. Ogni tutor del soggetto promotore può articolare il proprio piano di attività in modo da accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti extracurriculari contemporaneamente.

Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.

Il tutor del **soggetto promotore** e il tutor del soggetto ospitante **collaborano** per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, per il migliore svolgimento delle attività, per il loro monitoraggio e l'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.

12. Il tutor del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

Il tutor deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.



In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti.

Il tutor del soggetto promotore e il tutor del **soggetto ospitante collaborano** per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, per il migliore svolgimento delle attività, per il loro monitoraggio e l'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.

13. La durata dei tirocini

Le **durate minime** previste per i tirocini sono le seguenti:

- 2 mesi per i tirocini extracurriculari, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad 1 mese;
- 14 giorni per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo;
- stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curricolari.

Le **durate massime** dei tirocini, ivi comprese le eventuali proroghe, sono:

- 6 mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF* livello 2 e 3, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
- 12 mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF* di almeno livello 4;
- 2 mesi per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo;
- stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curriculari.



8

* Cos'è l'**EQF - European Qualifications Framework?** È il quadro europeo delle qualificazioni, che definisce il livello della singola competenza in termini di abilità e conoscenza che il tirocinante dovrà raggiungere, in relazione al proprio progetto formativo.

Nell'ambito dei limiti massimi previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del Piano Formativo Individuale - PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire in particolare deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, tenendo conto anche del riposo settimanale, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.

Il tirocinante ha diritto ad una **sospensione del tirocinio** per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore 30gg solari, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante (della durata di almeno 15 giorni solari). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di **interruzione del tirocinio**. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.

Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obbiettivi formativi del progetto.

La possibilità di svolgimento del tirocinio in **orario notturno**, vale a dire nella fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6 o tra le ore 23 e le ore 7, può essere prevista nell'ambito dell'accordo collettivo e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente ed particolare per i minori, a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.

14. I limiti numerici

Il soggetto ospitante, deve rispettare i seguenti limiti numerici arrotondati all'unità maggiore, applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio:

Solo titolare o risorse umane in numero non superiore a 5	1 tirocinante contemporaneamente
Risorse umane tra 6 e 20	2 tirocinanti contemporaneamente
Risorse umane superiori a 20	10% del numero delle risorse umane

Ai fini della determinazione dei limiti di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.

Nel conteggio delle "risorse umane", si devono ricomprendere:

- il o i titolari di impresa;
- i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell'avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso;
- i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142.

Sono sempre esclusi dal conteggio delle risorse umane gli apprendisti.

Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato è prevista una "premialità" per **l'attivazione di tirocini oltre la quota del 10%**, subordinatamente alla stipula di un contratto di lavoro subordinato con un tirocinante ospitato, della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato:

• **1 tirocinio** se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti extracurriculari attivati nel 24 mesi precedenti;



I nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini

- **2 tirocini** se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti extracurriculari attivati nel 24 mesi precedenti;
- **3 tirocini** se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti extracurriculari attivati nei 24 mesi precedenti;
- 4 tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti extracurriculari attivati nei 24 mesi precedenti;

I tirocini di cui sopra non si computano ai fini dei limiti numerici.

Il tirocinante può svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

La Regione può stipulare protocolli d'intesa con i soggetti ospitanti, per l'avvio di progetti sperimentali aventi ad oggetto l'attivazione di tirocini. In tali casi è possibile, anche in relazione al tasso di assunzione e alla trasformazione dei tirocini in apprendistato, derogare ai limiti numerici.

I vincoli numerici sopra riportati non si applicano ai:

- tirocini extracurriculari in favore di disabili e svantaggiati
- tirocini curriculari.

15. I divieti di attivazione dei tirocini

Sono previsti una serie di divieti per i soggetti promotori ed ospitanti:

- a) non possono essere attivati tirocini extracurriculari per tipologie di attività lavorative elementari
 e per le quali non può essere previsto un tirocinio;
- b) i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
- c) il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio extracurriculare.

 Il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio extracurriculare con persone con cui ha



avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione (sono escluse da questa limitazione le esperienze di alternanza scuola-lavoro);

- d) nell'ambito di un singolo tirocinio, non è in ogni caso possibile svolgere contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante;
- e) non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;
- f) non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

Il tirocinio extracurriculare può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

16. La convenzione

I tirocini sono attivati sulla base di una **convenzione** sottoscritta dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e potrà prevedere le regole di realizzazione di una pluralità di tirocini.

La convenzione deve anche prevedere:

- le regole di svolgimento del tirocinio;
- i diritti e i doveri di ciascuna delle parti coinvolte;
- le misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- le disposizioni in merito all'indennità di partecipazione.

La convenzione deve garantire i seguenti elementi minimi:

- decorrenza e durata della convenzione;
- indicazione della tipologia di convenzione (individuale, se finalizzata ad un singolo tirocinio, collettiva se finalizzata ad una pluralità di tirocini);
- l'esplicitazione della/e tipologia/e di tirocinio oggetto della convenzione (se sono previsti tirocini di diverse tipologie, devono essere esplicitate tutte le specifiche indicazioni richieste dagli Indirizzi Regionali);



- anagrafica soggetto promotore;
- anagrafica soggetto ospitante;
- obblighi del soggetto promotore ivi compreso l'articolazione delle attività di accompagnamento;
- obblighi del soggetto ospitante;
- obblighi e diritti del tirocinante;
- l'esplicitazione delle eventuali suddivisioni di compiti e adempimenti fra soggetto ospitante
 e soggetto promotore (comunicazioni obbligatorie, informazione e formazione in tema di
 igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, modalità di corresponsione dell'indennità di
 partecipazione, garanzie assicurative);
- l'esplicito rinvio al progetto formativo individuale per ogni tirocinio afferente la convenzione;
- per le convenzioni collettive: durata della convenzione ed eventuali modalità di rinnovo.

In caso di soggetto ospitante multilocalizzato, dovrà essere indicata la disciplina che l'ente ospitante intenderà applicare.

Inoltre ogni singola convenzione deve riportare la seguente dicitura: Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli del seguente provvedimento.

Lo schema di convenzione sarà definito con specifico provvedimento da parte di Regione Lombardia, sentite le Parti Sociali.

17. Il Progetto Formativo Individuale

Il **Progetto Formativo Individuale – PFI** è sottoscritto dal legale rappresentante, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante, ovvero da chi ne ha la rappresentanza legale qualora sia minorenne.

Il Progetto Formativo Individuale deve contenere:

- gli elementi descrittivi del tirocinio;
- le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento;
- la durata con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali in coerenza con il contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante;
- l'importo mensile lordo dell'indennità di partecipazione;
- le garanzie assicurative;
- le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento competenze previste nel <u>Quadro</u>
 regionale degli standard professionale QRSP.

Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale.

18. Le comunicazioni obbligatorie

Il soggetto ospitante è tenuto alle **comunicazioni obbligatorie** di avvio, proroga e cessazione dei tirocini extracurriculari.

Le parti possono concordare, all'interno della convenzione, che sia il soggetto promotore a farsi carico delle comunicazioni obbligatorie.

Le comunicazioni devono essere inviate mediante trasmissione telematica secondo le modalità previste dalle vigenti normative, accedendo al servizio informatico della Provincia di svolgimento del tirocinio (modulo applicativo COB del portale Sintesi) e sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli Ispettorati Interregionali e Territoriali del Lavoro, dell'INPS, dell'INAIL e di altre forme previdenziali sostitutive (art. 1 commi 1180 e 1184 legge 296/06 e s.m.i.).

I soggetti ospitanti **multilocalizzati** possono optare per l'accentramento delle comunicazioni presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la **sede legale**.



Restano esclusi dall'obbligo di comunicazione i tirocini curricolari che costituiscono momenti di alternanza tra studio e lavoro, quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico.

Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 297/2002 i datori di lavoro privati sono tenuti, in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a dare apposita comunicazione entro cinque giorni tramite il sistema informativo delle Comunicazioni Obbligatorie.

19. Le garanzie assicurative e la sicurezza sul lavoro

Il soggetto promotore, o il soggetto ospitante se previsto dalla convenzione, è tenuto a garantire l'attivazione delle seguenti garanzie assicurative:

- assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL;
- assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio, con idonea compagnia assicuratrice.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ospitante.

Ai fini della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso **INAIL**, i tirocini sono classificati come i corsi di istruzione e formazione professionale, con applicazione del tasso di tariffa proprio della voce 0611 delle varie gestioni.

Per i corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall'azienda occorre fare riferimento alle voci che competono alle lavorazioni stesse.

Il calcolo del premio assicurativo viene effettuato – così come prevede il D.M. 26.10.1970 per gli allievi dei corsi, anche aziendali, di istruzione professionale comunque finanziati o gestiti – sulla



retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita rapportata alle giornate di presenza (circolare INAIL del 4 marzo 2014, n.16).

Per quanto concerne il tema specifico della salute e sicurezza sul lavoro, l'articolo 2, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" prevede che ai fini ed agli effetti delle disposizioni si intende per "lavoratore" la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

Il soggetto ospitante deve assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto.

20. L'indennità di partecipazione

Per la partecipazione ai tirocini extracurriculari è corrisposta al tirocinante un'indennità di partecipazione di importo, definito dalle parti ed indicato nella convenzione, non inferiore a euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.

Qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore l'indennità di partecipazione sarà non inferiore a **350 euro mensili**.

L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile.

Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità viene ridotta proporzionalmente, fermo restando il minimo di 300 euro mensili.

Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Nel caso di tirocini in favore di **lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito**, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di partecipazione non è dovuta, salvo eventuale rimborso spese di trasporto e trasferimento.

L'indennità di partecipazione può comunque essere corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito per un importo pari a euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa

Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'importo mimino di euro 500 mensili al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.

Resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfetizzazione.

Il tirocinio e la percezione della relativa indennità di partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Le somme percepite dai tirocinanti per i rapporti intrattenuti con i soggetti ospitanti non sono soggette ad alcuna **contribuzione previdenziale**, dal momento che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro

Dal punto di vista **fiscale** le somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.

Il soggetto ospitante è sostituto di imposta per le eventuali somme a qualsiasi titolo corrisposte ed ha l'obbligo di redigere un'attestazione che evidenzi le somme erogate e delle detrazioni applicate, deve effettuare il conguaglio di fine anno o di fine rapporto e, previa richiesta del tirocinante, anche il conguaglio complessivo di altri redditi percepiti. È prassi comune emettere un cedolino paga in luogo di apposita attestazione.

Il soggetto ospitante dovrà inoltre consegnare il modello CU e indicare nel modello 770 Semplificato le informazioni relative al tirocinio nella sezione relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Inoltre l'articolo 23, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 600/73 prevede che le detrazioni per carichi famiglia siano riconosciute se il percipiente dichiari di avervi diritto, indichi le spettanze, il codice fiscale dei soggetti per i quali usufruisce delle detrazioni e si impegni a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. In tal senso riteniamo opportuno suggerire alle imprese di acquisire una dichiarazione analoga a quella che viene sottoscritta dal lavoratore dipendente.

Trattamento fiscale dei rimborsi per spese al tirocinante (*)

In merito alle somme percepite a titolo di rimborso spese sostenute dai tirocinanti si precisa che:

- ✓ costituisce reddito il rimborso allo stagista di biglietti o di tessere di abbonamento per il trasporto pubblico utilizzato per recarsi presso il soggetto ospitante (o le eventuali indennità sostitutive del servizio di trasporto) e il rimborso delle spese comunque sostenute per recarsi presso il soggetto ospitante.
- ✓ in caso di rimborso analitico, non concorrono a formare reddito le spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio collegate agli incarichi conferiti dal soggetto ospitante da eseguire fuori dal comune in cui si trova la sede di svolgimento dello stage.
 - Nel caso di incarichi da eseguirsi nell'ambito del comune in cui si trova la sede di svolgimento dello stage, non concorrono a formare reddito le sole spese di viaggio documentate dai titoli di viaggio emessi dal vettore;
- ✓ le somme percepite in via forfetaria a titolo di rimborso delle spese sostenute dai tirocinanti per eseguire gli incarichi ricevuti dal soggetto ospitante fuori del comune in cui si trova la sede di svolgimento dello stage, trattandosi di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sono assoggettate al regime fiscale previsto per l'indennità di trasferta. Ciò significa che tali rimborsi

I nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini

forfetari non concorrono a formare il reddito fino a 46,48 o 77,47 euro a seconda che la trasferta sia in Italia o all'estero: il limite di esenzione fiscale viene ridotto di 1/3 o di 2/3, qualora al tirocinante venga riconosciuto il rimborso, rispettivamente delle spese di viaggio o di alloggio, oppure di entrambe.

(*) Circolare Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997.

21. Il monitoraggio ed il sistema sanzionatorio

La Regione promuove un **monitoraggio sistematico dei tirocini** e degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie. Sulla base di questo monitoraggio sarà redatto un rapporto annuale, pubblicato sul sito Web della Direzione Generale competente.

A seguito degli adempimenti per l'attivazione del tirocinio potranno essere attivate forme di customer satisfation.

Con l'entrata in vigore degli indirizzi regionali si applicano le sanzioni vigenti in materia di lavoro nonché le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1 c. 35 della Legge 92/2012.

La Regione si riserva di effettuare controlli sulla base dei dati di monitoraggio ed attraverso le verifiche in loco presso il promotore, al fine di verificare la corretta gestione del tirocinio, nel rispetto di quanto previsto dai presenti Indirizzi e di quanto stabilito dalle specifiche convenzioni di tirocinio.

In caso di violazioni la Regione, qualora il promotore sia un soggetto appartenente al sistema regionale degli accreditati e autorizzati, assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente sull'accreditamento e sull'autorizzazione.

La Regione inoltre provvede alla segnalazione dei casi riscontrati al Servizio Ispezione del Lavoro.

Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni

obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione **sono previste le seguenti sanzioni:**

- a) Per le violazione non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
- b) Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
- c) In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.
- d) In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.

L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L).

La Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L., nel cui ambito verrà

regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.

22. Le indicazioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di tirocini

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la circolare n. 8, del 18 aprile 2018, a seguito della decisione di inserire i tirocini tra gli ambiti principali di intervento dell'attività di vigilanza 2018.

Le indicazioni fornite nella circolare sono finalizzate al **corretto inquadramento dei tirocini extracurriculari**, al fine di individuare possibili fenomeni di elusione quali, ad esempio, il ricorso sistematico ai tirocini da parte di taluni soggetti ospitanti o l'attivazione di un numero dei tirocini particolarmente elevato in rapporto all'organico aziendale.

Tali indicazioni sono finalizzate ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale.

L'attività di vigilanza è principalmente finalizzata alla verifica della **genuinità del rapporto formativo** poiché l'organizzazione dell'attività dei tirocinanti – finalizzata all'apprendimento on the Job – può presentare aspetti coincidenti con i profili dell'eterodirezione che tipicamente connotano i rapporti di lavoro subordinato.

È pertanto necessario che la verifica ispettiva valuti complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l'attività del tirocinante effettivamente funzionale all'apprendimento e non piuttosto all'esercizio di una mera prestazione lavorativa.

Sotto tale profilo, quindi, può risultare dirimente anche la verifica dell'osservanza della normativa regionale, nel cui ambito viene svolto il tirocinio.

In termini generali il personale ispettivo, ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l'istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, fermo restando un accertamento in concreto della reale natura del rapporto intercorso tra le parti, potrà **ricondurre il**

tirocinio alla forma comune di rapporto di lavoro, ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così come previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 81/2015.

A titolo esemplificativo possono ricorrere le seguenti ipotesi di violazione della normativa regionale:

- tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive;
- tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale e che, esemplificando, sono: soggetti in stato di disoccupazione, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, soggetti disabili e svantaggiati;
- tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale;
- tirocinio attivato da soggetto promotore che non possiede i requisiti previsti dalla legge regionale;
- totale assenza di convezione tra soggetto ospitante e soggetto promotore;
- totale assenza di PFI;
- coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
- tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività e
 personale in malattia, maternità o ferie;
- tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante. Ciò può
 pertanto avvenire, a titolo esemplificativo, nei casi in cui il buon andamento dell'unità
 produttiva è demandato al solo tirocinante (es. unico cameriere all'interno di un pubblico
 esercizio) oppure nei casi in cui quest'ultimo svolga in maniera continuativa ed esclusiva
 un'attività essenziale e non complementare all'organizzazione aziendale e sia in essa
 perfettamente inserito;
- tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;
- tirocinio attivato con un soggetto con il quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio, fatte salve eventuali proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista dalla legge regionale;
- tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito ex lege;

- impiego del tirocinante per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nel PFI in modo continuativo e sistematico durante l'arco temporale di svolgimento del rapporto. La sistematicità, a titolo esemplificativo, può ricorrere ove il tirocinante venga impiegato per un numero di ore superiore di almeno il 50% rispetto a quello stabilito dal PFI;
- difformità tra quanto previsto dal PFI in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante;
- corresponsione significativa e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel PFI.

Quindi, l'attivazione di un tirocinio per attività che non necessitano di un periodo formativo o l'assenza di uno degli elementi essenziali – quali ad esempio la convenzione di tirocinio o il Piano formativo individuale – come pure la violazione dei requisiti soggettivi previsti in capo al tirocinante, al soggetto ospitante e al promotore, si configurano come irregolarità che di per sé compromettono la natura formativa del rapporto, rendendo di fatto più agevole la ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro.

Inoltre, anche in assenza di violazioni specifiche della normativa regionale, particolare valore assumerà, ai fini della ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro, l'assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all'organizzazione dell'orario (si pensi ad esempio alla sussistenza di forme di autorizzazione preventiva per le assenze assimilabili alla richiesta di ferie o all'organizzazione delle attività in turni in modo tale che il tirocinante integri "team" di lavoro), oppure l'imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici, rilevati mediante i sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori, in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali.

Il superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla legge regionale comporta, invece peculiari conseguenze sanzionatorie. In tali casi, infatti, la prosecuzione di fatto del rapporto, non più coperto dalla comunicazione preventiva afferente ad un tirocinio scaduto ex lege, non potrà che essere ricondotta ad una prestazione lavorativa che, se connotata dagli indici della subordinazione, comporterà l'applicazione della maxisanzione.

I nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini

Nel caso in cui, diversamente, il superamento della durata del tirocinio prevista nel PFI risulti comunque inferiore alla durata massima stabilita dalla legge regionale, sussistendo tutti gli ulteriori requisiti di regolarità del rapporto formativo, la fattispecie andrà ricondotta ad una semplice proroga eventualmente sanzionabile solo ai sensi dell'articolo 9 bis, del D.L. n. 510/1996 convertito dalla Legge n. 608/1996.

Il tirocinio è soggetto a comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego. L'adempimento è a carico del soggetto ospitante, anche se la comunicazione può essere effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro già tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie.

L'art. 1, comma 35, della Legge n. 92/2012 c.d. Legge Fornero, prevede che la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione indicata formalmente nel PFI, comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

IL PERCORSO OPERATIVO

- Individuare l'Ente promotore
- Nominare il tutor aziendale
- Sottoscrivere la convenzione
 - Definire il Progetto Formativo Individuale
 - Effettuare le comunicazioni obbligatorie
 - Il tirocinante entra in azienda



DELIBERAZIONE N° X / 7763

Seduta del 17/01/2018

Presidente ROBERTO MARONI

Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente

VALENTINA APREA

VIVIANA BECCALOSSI

SIMONA BORDONALI FRANCESCA BRIANZA CRISTINA CAPPELLINI

LUCA DEL GOBBO

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Valentina Aprea

GIOVANNI FAVA

GIULIO GALLERA

MASSIMO GARAVAGLIA

MAURO PAROLINI ANTONIO ROSSI ALESSANDRO SORTE

CLAUDIA TERZI

Oggetto

Indirizzi regionali in materia di tirocini (prosecuzione del procedimento per decorrenza termini per l'espressione del parere da parte della competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 1 commi 24 e 26 della legge regionale 3/2001)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Giuseppe Di Raimondo Metallo

Il Direttore Generale Giovanni Bocchieri

L'atto si compone di 17 pagine di cui 13 pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

VISTE:

- la Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" ed in particolare l'articolo 18 comma 1 e comma 2, che attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare i criteri per la realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, sentiti la Commissione consiliare competente, il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 21, comma 4, che prevede che si possano svolgere percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante "Disciplina della cooperative sociali";
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo11 del Decereto Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini", convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011, n. 148 ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini e di orientamento;

VISTE:

- la Delibera di Giunta Regionale 20 marzo 2012, n. 3153 recante "Indirizzi regionali in materia di tirocini";
- il Decreto del dirigente di unità organizzativa 27 novembre 2012, n. 10956 recante "Approvazione schemi di convenzione e format di progetto formativo in attuazione della Delibera di Giunta Regionale 20 marzo 2012, n. 3153: indicazioni operative per l'avvio dei tirocini";
- il Decreto del dirigente di unità organizzativa 23 gennaio 2013, n. 365, "Determinazioni in merito all'attivazione di tirocini di cui al Decreto del dirigente di unità organizzativa 27 novembre 2012 n. 10956 "Approvazione schemi di convenzione e format di progetto formativo in attuazione della Delibera di Giunta Regionale 20 marzo 2012, n. 3153";
- la Delibera di Giunta Regionale 25 ottobre 2013, n. 825 "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" con la quale si recepisce l'Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013;



CONSIDERATO che in data 25 maggio 2017 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha approvato le nuove "Linee guida in materia di tirocini" ai sensi dell'articolo 1, comma 34, Legge 28 giugno 2012, n. 92;

RITENUTO di:

- riallineare gli Indirizzi regionali in materia di tirocini approvati con la succitata Delibera di Giunta Regionale 25 ottobre 2013, n. 825, sulla base delle nuove indicazioni nazionali delle "Linee guida in materia di tirocini";
- ricomprendere anche gli indirizzi in materia tirocini curriculari al fine di regolare compiutamente la materia, per quanto attiene i caratteri generali e assicurare il raccordo con la disciplina comune relativa ai tirocini;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 20 novembre 2017, n. 7403 "Indirizzi regionali in materia di tirocini" (richiesta di parere alla commissione consiliare) che approvava la proposta di indirizzi regionali e trasmetteva il provvedimento al Presidente del Consiglio regionale;

CONSIDERATO che la IV Commissione regionale non ha espresso il parere entro la scadenza fissata dalla Presidenza del Consiglio;

RITENUTO di approvare la proposta di "Indirizzi regionali in materia di tirocini", allegato A al presente atto, quale parte integrale e sostanziale delle presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1. di approvare l'allegata proposta di "Indirizzi regionali in materia di tirocini", allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi della Legge regionale 28 settembre 2006, n. 22;
- 2. di dare atto che i presenti indirizzi entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione dei decreti dirigenziali, che definiranno gli standard di convenzione e progetto formativo;



- 3. di dare atto che a seguito dell'entrata in vigore degli Indirizzi regionali di cui al punto 1, non si applica la Delibera di Giunta Regionale 25 ottobre 2013, n. 825;
- 4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito web di Regione Lombardia Direzione generale Istruzione Formazione e lavoro.

IL SEGRETARIO FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Indirizzi regionali in materia di tirocini Approvato con DGR X/

- 1. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
- 2. Soggetti
 - 2.1 Soggetti Promotori
 - 2.2 Soggetti Ospitanti
 - 2.3 Tutorship
- 3. Disciplina comune
 - 3.1 Modalità di attivazione
 - 3.2 Limiti all'attivazione dei tirocini
 - 3.3 Modalità di attuazione
 - 3.4 Durata del tirocinio
 - 3.5 Comunicazioni obbligatorie
 - 3.6 Garanzie assicurative
 - 3.7 Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite
 - 3.8 Indennità di partecipazione
- 4. Disciplina specifica
 - 4.1 Tirocini extracurriculari in favore di disabili e svantaggiati
 - 4.2 Tirocini curriculari
- 5. Monitoraggio
- 6. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

1. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

La presente regolamentazione ha per oggetto la disciplina dei tirocini in coerenza con le leggi regionali 22/2006, 19/2007, 30/2015, con le linee-guida definite il 25 maggio 2017in sede di Conferenza Stato-Regioni e con gli indirizzi europei in materia di qualità dei tirocini.

I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Rientrano nei presenti indirizzi i tirocini promossi sul territorio regionale e rivolti a cittadini dell'Unione europea o a cittadini extracomunitari in condizione di regolarità, a partire dai quindici anni di età o dai sedici anni per i tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro. La presente disciplina definisce uno standard minimo inderogabile anche con riferimento a iniziative ed esperienze aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini indipendentemente dalla denominazione utilizzata.

Pertanto sono oggetto della presente regolamentazione i tirocini così definiti:

- Tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:
 - a. soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015 compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
 - b. lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
 - c. lavoratori a rischio di disoccupazione;
 - d. soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
 - e. soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014).
- Tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo.
- Tirocini curriculari:
 - Tirocini formativi curriculari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e
 frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master
 universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale
 o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore
 pubblico.
 - Essi sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.

Non rientrano tra le materie oggetto dei presenti Indirizzi:

- i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti/regolamentati o per il riconoscimento delle qualifiche professionali possedute dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
- i tirocini transnazionali promossi sul territorio regionale da soggetti a questo titolati dalle normative e regolamentazioni di riferimento, quali ad esempio, quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione, quali il Lifelong Learning Programme;
- i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso per i quali si rinvia all'Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 recante "Linee guida in materia di tirocini per le persone

straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica"di cui alla DGR 22 gennaio 2016 n. 4732 "Linee guida per aggiornamento dei criteri di valutazione dei progetti formativi per tirocini extracurriculari rivolti a cittadini residenti all'estero";

- le borse di studio, quale erogazione attribuita a soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio, ricerca e di specializzazione;
- altri interventi e misure, aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, comunque denominati, se previsti e regolamentati da norme speciali, compresa la speciale disciplina vigente in materia di tirocini attivati dalle cooperative sociali ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), della medesima legge.

Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, per i quali si rinvia all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione" e recepita con DGR 25 luglio 2016 n. 5451.

I presenti Indirizzi entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione del decreto del dirigente competente di cui al punto 3.1.

Ai tirocini in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore dei presenti Indirizzi continua ad applicarsi la normativa di riferimento vigente alla data del loro avvio (anche in caso di proroga, se prevista e ammissibile dalla normativa di riferimento).

Per le convenzioni collettive in corso, che hanno una durata temporale predeterminata entro la quale è possibile attivare singoli tirocini, queste dovranno essere adeguate alle disposizioni dei presenti Indirizzi alla data di entrata in vigore degli stessi, come sopra definita; di conseguenza i relativi tirocini, successivamente avviati, dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni.

2. Soggetti

2.1 Soggetti promotori

Il soggetto promotore ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell'iniziativa, in relazione alle finalità definite nel progetto formativo.

L'attivazione dei tirocini è riservata ai seguenti soggetti:

- Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM;
- Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alle l.r. 19/2007;
- Centri per l'impiego;
- accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alle 1.r. 22/2006;
- autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella DGR del 18 aprile 2007 n. 4561;
- comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.

Per l'attivazione di tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l'impiego.

Per l'attivazione di tirocini cd. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono i seguenti:

- Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM;
- Centri per l'impiego.

La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL (ivi compresi i soggetti autorizzati da ANPAL all'intermediazione ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs 150/2015) nonché altri Ministeri, in accordo con Regione Lombardia, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti in house ovvero dei soggetti promotori di cui al precedente elenco.

2.2 Soggetti ospitanti

Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.

Il soggetto ospitante:

- deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni;
- fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e salvo specifici accordi collettivi e i casi di appalti in cui si applica la clausola sociale, non può accogliere tirocinanti il cui Piano Formativo Individuale preveda lo svolgimento di attività riferibili alle medesime mansioni da ultimo svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio.
- ad avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure o sospensioni di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni medesime a quelle del tirocinio salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

E' sempre possibile attivare tirocini extracurriculari in presenza di contratto di solidarietà espansivo.

2.3 Tutorship

- a) Il soggetto promotore individua un proprio tutor per elaborare, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il progetto formativo, per l'organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione del Dossier individuale nonché dell'attestazione finale.
 - Il tutor deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea, diploma di istruzione secondaria superiore, diploma o qualifica di IeFP.
 - Il tutor predispone un piano di attività volto a garantire la buona riuscita dell'esperienza formativa, prevedendo una verifica almeno **quindicinale** con il tirocinante.
 - Ogni tutor del soggetto promotore può articolare il proprio piano di attività in modo da accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti extracurriculari contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.
- b) Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti.

In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

c) Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, per il migliore svolgimento delle attività, per il loro monitoraggio e l'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.

3. Disciplina comune

3.1 Modalità di attivazione

Il tirocinio è svolto sulla base della convenzione di tirocinio e di progetto formativo individuale.

La convenzione è sottoscritta dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e potrà prevedere le regole di realizzazione di una pluralità di tirocini.

La convenzione deve prevedere le regole di svolgimento del tirocinio, i diritti e i doveri di ciascuna delle parti coinvolte, le misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le disposizioni in merito all'indennità di partecipazione.

Il progetto formativo individuale è sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante (o da chi ne ha la rappresentanza legale, qualora il tirocinante sia minorenne) e contiene gli elementi descrittivi del tirocinio, le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento, la durata con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali in coerenza con il contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante e l'importo mensile lordo dell'indennità di partecipazione, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 come recepito dal Quadro regionale degli standard professionale di cui al d.d.u.o del 23 dicembre 2015 n. 11809.

Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale.

Tali allegati saranno approvati con specifico provvedimento del dirigente competente sentite le parti sociali.

In caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato ovvero come disposto dall'art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13,può essere regolato dalla normativa della Regione dove è ubicata la sede legale ed inoltre è possibile accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale.

La disciplina che l'ente ospitante intenderà applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.

In caso di tirocini che prevedono attività in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti.

La convenzione per i tirocini attivati ai sensi degli Indirizzi Regionali deve garantire i seguenti elementi minimi:

- decorrenza e durata della convenzione;
- indicazione della tipologia di convenzione (individuale, se finalizzata ad un singolo tirocinio, collettiva se finalizzata ad una pluralità di tirocini);
- l'esplicitazione della/e tipologia/e di tirocinio oggetto della convenzione (se sono previsti tirocini di diverse tipologie, devono essere esplicitate tutte le specifiche indicazioni richieste dagli Indirizzi Regionali);
- anagrafica soggetto promotore (con indicazione della tipologia in cui rientra, sulla base dell'elenco di cui al paragrafo 2.1.Soggetti promotori);
- anagrafica soggetto ospitante;
- obblighi del soggetto promotore ivi compreso l'articolazione delle attività di accompagnamento di cui al paragrafo 2.3 punto a);
- obblighi del soggetto ospitante;
- obblighi e diritti del tirocinante;
- l'esplicitazione delle eventuali suddivisioni di compiti e adempimenti fra soggetto ospitante e soggetto promotore (comunicazioni obbligatorie, informazione e formazione in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, modalità di corresponsione dell'indennità di partecipazione, garanzie assicurative);
- l'esplicito rinvio al progetto formativo individuale per ogni tirocinio afferente la convenzione;
- per le convenzioni collettive: durata della convenzione ed eventuali modalità di rinnovo.

Inoltre ogni singola convenzione deve riportare la seguente dicitura: Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli del seguente provvedimento.

Il presente paragrafo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tali misure.

Entro 30 giorni dall'attivazione, il soggetto promotore registra il tirocinio extracurriculare nell'apposito portale di Regione Lombardia, indicandone gli elementi essenziali, anche rilevati dalla Comunicazione obbligatoria di cui al paragrafo 3.5, le finalità ed il rispetto delle presenti linee guida.

Gli elementi raccolti costituiscono la base per il monitoraggio di cui al paragrafo 5.

3.2 Limiti all'attivazione dei tirocini

a) Non possono essere attivati tirocini extracurriculari per tipologie di attività lavorative elementari e per le quali non può essere previsto un tirocinio;

- b) i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
- c) il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio extracurriculare. Il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio extracurriculare con persone con cui ha avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione (sono escluse da questa limitazione le esperienze di alternanza scuola-lavoro).

Resta inteso che il tirocinio extracurriculare può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

- d) nell'ambito di un singolo tirocinio, non è in ogni caso possibile svolgere contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.
- e) Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
- f) Non sono attivabili tirocini extracurriculari in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
- g) Il soggetto ospitante, deve rispettare i seguenti limiti numerici arrotondati all'unità maggiore, applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio:
 - > strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5: presenza contemporanea di un solo tirocinante;
 - strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: presenza contemporanea di non più di due tirocinanti;
 - strutture con risorse umane in numero superiore a 20: presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all'unità superiore.

Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.

Nel conteggio delle "risorse umane", in questo contesto si devono ricomprendere:

- il o i titolari d'impresa;
- i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell'avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso;
- i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142;

Sono sempre esclusi dal conteggio delle risorse umane gli apprendisti.

Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del dieci per cento di cui al punto g), è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato.

Tali soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui sopra:

• un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti extracurriculari attivati nel 24 mesi precedenti;

- due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti extracurriculari attivati nel 24 mesi precedenti;
- tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti extracurriculari attivati nei 24 mesi precedenti;
- quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti extracurriculari attivati nei 24 mesi precedenti;

I tirocini di cui al periodo precedente non si computano ai fini della quota di contingentamento.

Si possono svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

La Regione può stipulare protocolli d'intesa con i soggetti ospitanti, per l'avvio di progetti sperimentali aventi ad oggetto l'attivazione di tirocini. In tali casi è possibile, anche in relazione al tasso di assunzione e alla trasformazione dei tirocini in apprendistato, derogare ai limiti numerici di cui al presente paragrafo.

3.3 Modalità di attuazione

- a) Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio con particolare riferimento ai compiti di cui ai paragrafi 2.3 e 3.6.
 - Il soggetto promotore collabora all'azione di monitoraggio di cui al paragrafo 5 e redige con cadenza annuale un rapporto sintetico sui risultati dei tirocini attivati, da pubblicare sul proprio sito internet, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, e inviare, su richiesta, alla Regione Lombardia:
- b) Spetta al soggetto ospitante il presidio dell'attuazione del tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale con particolare riferimento ai compiti di cui ai paragrafi 2.3 e 3.6;
- c) Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel proprio progetto formativo individuale, svolgendo le attività concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

 Il tirocinante deve svolgere le attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso, che non
 - possono riguardare l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi (ad es. competenze referenziate a European Qualification Framework -EQF-livello 1), ovvero attività riconducibili alla sfera privata.

3.4 Durata del tirocinio

Le durate minime dei tirocini sono:

- due mesi per i tirocini extracurriculari, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese;
- 14 giorni per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo;
- stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curriculari.

Le durate massime dei tirocini, ivi comprese le eventuali proroghe, sono:

- sei mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF livello 2 e 3, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
- dodici mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
- due mesi per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo;
- stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curriculari.

La possibilità di svolgimento del tirocinio in orario notturno, vale a dire nella fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6 o tra le ore 23 e le ore 7, può essere prevista nell'ambito delle previsioni dell'accordo collettivo e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente ed in particolare per i minori, a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.

Nell'ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire in particolare deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, tenendo conto anche del riposo settimanale ivi compreso, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 giorni solari, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante (della durata di almeno 15 giorni solari). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.

Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obbiettivi formativi del progetto.

3.5 Comunicazioni obbligatorie

I tirocini di cui ai presenti Indirizzi, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, co. 2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1180 della legge 296/2006.

Il soggetto ospitante potrà delegare il compito di effettuare tale comunicazione in sua vece, tra gli altri, al soggetto promotore.

3.6 Garanzie assicurative

Il soggetto promotore, o il soggetto ospitante se previsto dalla convenzione, è tenuto a garantire l'attivazione delle seguenti garanzie assicurative:

- assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL;
- assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio, con idonea compagnia assicuratrice.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ospitante.

3.7 Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite

Al termine del tirocinio il soggetto promotore provvede a:

- a) rilasciare una propria attestazione di svolgimento del tirocinio indicando la tipologia di tirocinio, la sede ed il periodo di svolgimento e provvede alla registrazione sul libretto formativo del cittadino, ove disponibile, se il tirocinante ha partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo;
- b) rilasciare un attestato di competenze eventualmente acquisite durante il periodo di tirocinio, con riferimento al Quadro regionale degli standard professionali di cui al d.d.u.o del 23 dicembre 2015 n. 11809 e nel rispetto dei requisiti di accreditamento di cui alla D.g.r 2412/2011

3.8 Indennità di partecipazione

Per la partecipazione ai tirocini extracurriculari e tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo è corrisposta al tirocinante un'indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a:

- euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a euro 400 mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.
- euro 350 euro mensili qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4
 ore.

Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1 c. 36 della legge 92/2012 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica un'indennità di partecipazione forfettaria minima di 300 euro mensili. Qualora l'attività di tirocinio implichi un impegno giornaliero superiori a 5 ore si prevede la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.

L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile.

Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando il minimo di 300 euro mensili.

Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di partecipazione non è dovuta, salvo eventuale rimborso spese di trasporto e trasferimento.

L'indennità di partecipazione può comunque essere corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito per un importo pari a euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa

Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'importo mimino di euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.

Resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfetizzazione.

Dal punto di vista fiscale le somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.

Il tirocinio e la percezione della relativa indennità di partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

4. Disciplina specifica

4.1 Tirocini extracurriculari in favore di disabili e svantaggiati

Ferme restando le finalità proprie dei tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento, questa tipologia di tirocinio si caratterizza per la necessità di creare condizioni favorenti lo svolgimento del tirocinio di cui al paragrafo 1 lettera c) da parte di persone caratterizzate da condizioni di disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014.

A tal fine, si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

- a) vincoli di durata:
 - ai tirocini extracurriculari in favore di disabili e svantaggiati non si applica la durata minima di due mesi;
 - per gli svantaggiati la durata massima è di 12 mesi, fatto salvo l'estensione fino a 24 mesi nel caso di parere rilasciato da un soggetto terzo competente;
 - per i disabili la durata massima è di 24 mesi, fatto salvi particolari difficoltà di inserimento lavorativo sulla base di valutazione espressa dal Comitato Tecnico Provinciale, ai quali non si applicano vincoli di durata e di ripetibilità del tirocinio.

b) Soggetti attuatori:

- non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento. Il rapporto tra tutor e tirocinante è definito nella Convenzione di tirocinio e nel Progetto formativo individuale, in un range compreso tra 1/1 e 1/3 a seconda delle necessità derivanti dalla situazione del tirocinante;
- per le unità operative di svolgimento del tirocinio localizzate all'interno di istituti di pena, non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane.
- c) Progetto formativo individuale: al fine di garantire le finalità di inclusione e sulla base di circostanziate valutazioni, il progetto formativo può prevedere anche l'acquisizione di professionalità elementari.
- d) Indennità di partecipazione: al fine di garantire le finalità di inclusione la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale assumono le determinazioni in merito all'indennità di partecipazione tenendo conto inoltre, per i soggetti disabili, della valutazione delle capacità e abilità residue del tirocinante espresse dal Comitato Tecnico Provinciale.

4.2 Tirocini curriculari

Ai tirocini curriculari si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

- a) Soggetti promotori: l'attivazione è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante, o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.
- b) Soggetti attuatori. Non si applicano:
 - il vincolo per il soggetto ospitante di poter realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio;
 - i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento;
 - i vincoli di non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, o di avere in corso procedure di CIG per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio;
 - il vincolo, nell'ambito di un singolo tirocinio, di svolgere contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante qualora il tirocinio sia svolto presso una pubblica amministrazione.
- c) Progetto formativo:
 - indica gli esiti di apprendimento del percorso cui si riferisce l'esperienza di tirocinio;

- individua i criteri e modalità di valutazione e validazione degli apprendimenti;
- non prevede la specificazione della figura professionale di riferimento.
- d) Comunicazioni obbligatorie: i tirocini curriculari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie. La convenzione e il piano formativo specifico sottoscritti sono tenuti agli atti dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.
- e) Tutorship: ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di cinque tirocinanti al tutor del soggetto promotore non si applicano i vincoli di cui al paragrafo 2.3.
- f) Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite: la valutazione e certificazione dei risultati, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo. Non è previsto rilascio di attestazione specifica o registrazione sul Libretto formativo.
- g) Indennità di partecipazione: la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale definiscono l'eventuale indennità di partecipazione.

I soggetti promotori possono stipulare convenzioni con enti dell'Unione Europea al fine di garantire esperienze di tirocinio per studenti stranieri, assicurando il rispetto delle presenti disposizioni.

5. Monitoraggio

La Regione promuove un monitoraggio sistematico dei tirocini e degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie.

Sulla base di questo monitoraggio sarà redatto un rapporto annuale, pubblicato sul sito Web della Direzione Generale competente.

Ulteriori forme di monitoraggio saranno previste in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

In particolare, a seguito degli adempimenti per l'attivazione del tirocinio di cui al paragrafo 3.1, potranno essere attivate forme di customer satisfaction.

Con l'entrata in vigore dei presenti indirizzi si applicano le sanzioni vigenti in materia di lavoro nonché le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1 c. 35 della Legge 92/2012.

La Regione si riserva di effettuare controlli sulla base dei dati di monitoraggio ed attraverso le verifiche in loco presso il promotore, al fine di verificare la corretta gestione del tirocinio, nel rispetto di quanto previsto dai presenti Indirizzi e di quanto stabilito dalle specifiche convenzioni di tirocinio.

In caso di violazioni la Regione, qualora il promotore sia un soggetto appartenente al sistema regionale degli accreditati e autorizzati, assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente sull'accreditamento e sull'autorizzazione.

La Regione inoltre provvede alla segnalazione dei casi riscontrati al Servizio Ispezione del Lavoro.

6. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio extracurriculare e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione sono previste le seguenti sanzioni:

a) Per le violazione non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini

- attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
- b) Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
- c) In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.
- d) In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.

L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L).

La Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L., nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.



D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.s. 7 maggio 2018 - n. 6286 Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE E OCCUPABILITÀ

Visti

- l'accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 con il quale sono state approvate le nuove «Linee guida in materia di tirocini» ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'articolo 18 comma 1 e comma 2, che attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare i criteri per la realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, sentiti la Commissione consiliare competente, il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale Attività produttive e Occupazione;
- la delibera di Giunta regionale del 17 gennaio 2018
 n. 7763 recante «Indirizzi regionali in materia di tirocini»;

Considerato che la suddetta delibera rinvia ad un successivo Decreto dirigenziale la predisposizione degli standard minimi per la presentazione delle convenzioni e dei progetti formativi di tirocinio;

Considerato che ai sensi della citata delibera di Giunta del 17 gennaio 2018 n. 7763 gli «Indirizzi regionali in materia di tirocini» entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale dei Decreti dirigenziali che definiscono i modelli di convenzione di tirocinio e progetto formativo individuale:

Considerato che ai sensi del d.p.r. 131 del 26 aprile 1986 le Convenzioni sono soggette a imposta di bollo a carico del soggetto ospitante (n. 1 marca da bollo da €16,00 ogni 4 facciate);

Ritenuto che a seguito dell'entrata in vigore degli indirizzi regionali di cui al punto precedente, non si applicano le disposizioni contenute nella Delibera di Giunta regionale del 25 ottobre 2013 n.825 e nel decreto dirigente unità operativa del 5 novembre 2013 n.10031 inerente «Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocinio-Disposizioni attuative» in attuazione della delibera Giunta regionale del 25 ottobre 2013 n.825

Ritenuto che i soggetti autorizzati da ANPAL all'intermediazione, ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. 150/2015, possono promuovere, in qualità di soggetti promotori, programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini;

Ritenuto di approvare gli Standard minimi per la stesura e la stipula delle convenzioni, dei progetti formativi individuali e del relativo dossier individuale, per tirocini di cui alla Delibera Giunta Regionale del 17 gennaio 2018 n. 7763, definiti dai seguenti alegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto:

- Allegato A1 Convenzione Tirocini extarcurriculari;
- Allegato A2 Convenzione Tirocini curriculari;
- Allegato B1 PFI Tirocini extracurriculari;
- Allegato B2 PFI Tirocini curriculari;
- Allegato C Dossier individuale;

Vista la delibera di Giunta regionale 20 novembre 2017, n. 7403 «Indirizzi regionali in materia di tirocini» (richiesta di parere alla commissione consiliare) che approvava la proposta di indirizzi regionali e trasmetteva il provvedimento al Presidente del Consiglio regionale;

Visti:

- la I.r. 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI Legislatura regionale e in particolare la d.g.r. del 4 aprile 2018 n. XI/5 «I Provvedimento organizzativo – XI Legislatura»;
- il decreto presidenziale n. 1 del 29 marzo 2018 «XI Legislatura. Nomina dei componenti della Giunta Regionale»;

Richiamati i provvedimenti con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi di avvio della X legislatura, allo stato attuale ancora vigenti e precisamente: la d.g.r. del 29 aprile 2013, n. 87 «Il Provvedimento organizzativo 2013», con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali, il Decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013 e dalla successiva d.g.r. del 29 aprile 2016 n. 5112 «IV Provvedimento organizzativo 2016;

Vista la I.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla X Legislatura regionale

DECRETA

- 1. di approvare gli Standard minimi per la stesura e la stipula delle convenzioni, dei progetti formativi individuali e del relativo dossier individuale, per tirocini di cui alla Delibera Giunta Regionale del 17 gennaio 2018 n. 7763, definiti dai seguenti allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto:
 - Allegato A1 Convenzione Tirocini extarcurriculari;
 - Allegato A2 Convenzione Tirocini curriculari;
 - Allegato B1 PFI Tirocini extracurriculari;
 - Allegato B2 PFI Tirocini curriculari;Allegato C Dossier individuale;
- 2. di dare atto che i nuovi Standard minimi per la stesura e la stipula di convenzione e dei progetti formativi individuali per i tirocini di cui alla delibera Giunta regionale 20 novembre 2017, n. 7403 entreranno in vigore 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto dirigenziale sul Burl;
- 3. di dare atto che, a seguito dell'entrata in vigore degli Standard minimi per la stesura e la stipula di convenzione e del progetto formativo individuale per tirocini di cui alla delibera Giunta regionale 20 novembre 2017, n. 7403, di cui al presente atto, non si applicano le disposizioni contenute nella delibera di Giunta Regionale del 25 ottobre 2013 n. 825 e nel decreto dirigente unità operativa del 5 novembre 2013 n. 10031 inerente «Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini Disposizioni attuative»;
- 4. di provvedere alla pubblicazione del presente Decreto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito web di Regione Lombardia Direzione generale Istruzione Formazione e Lavoro.

Il dirigente Alessandro Corno



ALLEGATO A1

SCHEMA DI CONVENZIONE [indicare se individuale o collettiva] DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE n° _____

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDG XXX)

Marca da bollo

€.16.00

TRA

SOGGETTO PROM	MOTORE			
Con sede legale in [i	indirizzo della sede	legale]		
CAP	Comune		Provincia	
Codice fiscale:		Partita I.V.A.:		
Rappresentato da (ra	appresentante legale	o suo delegato):		
nato/a il	a CAP	Comune	Provincia	
	E			
SOGGETTO OSPIT	TANTE			
Con sede legale in [i	indirizzo della sede	legale]		
CAP	Comune		Provincia	
Codice fiscale:		Partita I.V.A.:		
Rappresentato da (ra	appresentante legale	o suo delegato):		
nato/a il	a CAP	Comune	Provincia	

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763:

- 1. I soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurriculari in Regione Lombardia sono i seguenti:
 - Istituzioni scolastiche;
 - Fondazioni ITS;

- Istituzioni Universitarie, comprese le AFAM;
- Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla L.R. n. 19/2007;
- Centri per l'Impiego;
- Accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alla L.R. n. 22/2006;
- Autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla L.R. n. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella D.G.R. del 18 aprile 2007 n. 4561;
- Comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.
- Per l'attivazione di tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l'Impiego.
- 3. Per l'attivazione di tirocini in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono i seguenti:
 - Istituzioni scolastiche, Fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM.;
 - Centri per l'Impiego.
- 4. Per l'attivazione di tirocini nell'ambito di programmi di rilevanza nazionale approvati in accordo con Regione Lombardia i soggetti abilitati, in aggiunta ai soggetti promotori di cui al precedente punto 1, sono:
 - Autorizzati all'intermediazione da ANPAL ai sensi del d.lgs. n. 276/2003;
 - Accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. n. 150/2015;
 - Enti "in house" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di ANPAL, nonché di altri Ministeri.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

- il sig./ra [inserire nominativo del tirocinante], in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominato/a "tirocinante" (per Convenzione individuale)



- i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante" (per Convenzione collettiva)

per lo svolgimento di un

- □ tirocinio extracurriculare ("formativo, di orientamento" e di "inserimento/reinserimento lavorativo")
- □ tirocinio extracurriculare rivolto a studenti durante il periodo estivo su proposta del soggetto promotore [denominazione soggetto promotore].

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

- 2. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurriculari (non estivi) la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°.
- 3. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall'art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
- 4. Nell'ambito della presente Convenzione (per Convenzioni collettive) possono essere attivati tirocini anche presso soggetti ospitanti multilocalizzati, i quali possono scegliere di adottare la normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di piano formativo individuale di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

- Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
- 2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

- Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e
 dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà
 effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate
 (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
- 2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, della redazione del Dossier Individuale e delle attestazioni finali.
- 3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

- In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 3.8 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che
 - 1.1. [Indicare chi tra soggetto promotore, soggetto ospitante o terzo soggetto si farà carico della corresponsione dell'indennità]......



- 1.2. L'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel Progetto Formativo Individuale. (Per Convenzione individuale lasciare nel testo la sola alternativa adottata)
 - Viene corrisposta un'indennità di € mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali.
 - Viene corrisposta un'indennità di € mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali oltre alla corresponsione di buoni pasto o all'erogazione del servizio mensa.
 - Viene corrisposta un'indennità di € mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, in quanto l'attività di tirocinio non implica un impegno giornaliero superiore a 4 ore.
 - Viene corrisposta un'indennità di partecipazione forfettaria di € mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, in quanto il tirocinio è svolto presso una Pubblica Amministrazione.
 - Nel caso di tirocini per disabili o svantaggiati si indica la determinazione dell'indennità, secondo quanto previsto dagli Indirizzi regionali, in € mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali.

L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando l'importo minimo di 300 euro mensili.

Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

- 1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da [indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante si farà carico di questa copertura assicurativa].
 - presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da [indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante si farà carico di questa copertura assicurativa].
- Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.
- 3. L'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dal [lasciare nel testo la sola alternativa adottata] soggetto ospitante (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati) soggetto promotore (a questo delegato dal soggetto ospitante con la presente Convenzione).



ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale;
 - formazione specifica.
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione:

- alla data di conclusione del tirocinio (indicata nel Progetto Formativo Individuale), comprese le eventuali sospensioni e proroghe (per Convenzioni individuali).
- al [inserire la data di conclusione concordemente individuata dalle parti] e si applicherà ad
 ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di
 questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe (per Convenzioni collettive).

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio



Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Luogo		
Data	//	

Il soggetto promotore	Inserire denominazione	Timbro e firma
Il soggetto ospitante	Inserire denominazione	Timbro e firma

____·

ALLEGATO A2

SCHEMA DI CONVENZIONE [indicare se individuale o collettiva] DI TIROCINIO CURRICULARE n° _____

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDG XXX)

		TRA	
SOGGETTO PROMO	TORE		
Con sede legale in [ind	irizzo della sede le	egale]	
CAP	Comune		Provincia
Codice fiscale:		Partita I.V.A	······
Rappresentato da (rapp	resentante legale o	suo delegato):	
nato/a il	a CAP	Comune	Provincia
	E		
SOGGETTO OSPITAL	NTE		
Con sede legale in [ind	irizzo della sede le	egale]	
CAP	Comune		Provincia
Codice fiscale:		Partita I.V.A	:
Rappresentato da (rapp	resentante legale o	suo delegato):	
nato/a il	a CAP	Comune	Provincia
		PREMESSO CH	E
	ali risulta iscritto i		one di tirocini curriculari è riservata alle i ad essa collegati in possesso dei requisiti
	SI CO	ONVIENE QUANTO S	EGUE:
		ARTICOLO 1	
	S	Soggetti della Convenzio	one
-	_		
si impegna ad accoglier	re presso le sue stri	utture:	



- il sig./ra [inserire nominativo del tirocinante], in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominato/a "tirocinante" (per Convenzione individuale)

- 53 -

- i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante" (per Convenzione collettiva)

per lo svolgimento di un Tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore [denominazione soggetto promotore].

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

- 2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

- Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
- 2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

- Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e
 dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà
 effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate
 (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
- 2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
- 3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
- 4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

I.	In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto
	disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che
	□ Non è prevista l'indennità di partecipazione
	☐ E' prevista l'indennità di partecipazione
	1.1. [Se prevista, indicare chi tra soggetto promotore, soggetto ospitante o terzo soggetto si farà carico della
	corresponsione dell'indennità]
	1.2. L'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel Progetto Formativo Individuale.
	(Se prevista e se Convenzione individuale lasciare nel testo la sola alternativa adottata)
	 Viene corrisposta un'indennità di € mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali.
	 Viene corrisposta un'indennità di € mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali
	oltre alla corresponsione di buoni pasto o all'erogazione del servizio mensa.



Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

- 1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da [indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante si farà carico di questa copertura assicurativa].
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da [indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante si farà carico di questa copertura assicurativa].
- 2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale;
 - formazione specifica.
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione:

- alla data di conclusione del tirocinio (indicata nel Progetto Formativo Individuale), comprese le eventuali sospensioni e proroghe (per Convenzioni individuali).
- al [inserire la data di conclusione concordemente individuata dalle parti] e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe (per Convenzioni collettive).

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Luogo _					 -
Data	/	/			

Il soggetto promotore	Inserire denominazione	Timbro e firma
Il soggetto ospitante	Inserire denominazione	Timbro e firma

----·



ALLEGATO B1

SCHEMA DI PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE ANAGRAFICA GENERALE

TIROCINANTE			
Nome			
Cognome			
Cittadinanza			
Nato a	Comune / Provincia / Stato		
II	gg/mm/aaaa		
Residente in	Indirizzo stradale completo di numero civico		
Comune			
C.A.P.			
Provincia	Sigla		
Domiciliato in	Indirizzo stradale completo di numero civico		
Comune			
C.A.P.			
Provincia	Sigla		
Codice Fiscale			
Titolo di Studio			
Telefono*			
Mail*			

TIPOLOGIA TIROCINANTE				
п	Soggetto in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 150/1 – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiorie e terziaria			
	Lavoratore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro			
	Lavoratore a rischio di disoccupazione			
	Soggetto già occupato che sia in cerca di altra occupazione			
D	Soggetto disabile e svantaggiato (disabile di cui all'art. 1 comma 1 della legge n. 6899; persona svantaggiata ai sensi della legge n. 38191; richiedente protezioni internazionale e tiolare di satura di frigigato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.P.R. n. 21/2015; vittima di violora: e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolare di permesso di soggiorno rifasciato per mortivi manultari ai sensi del D.LOS. 28699; vittima di rattani assessi del D.LOS. 2016.			
	Studente			

SOGGETTO PROMOTORE				
Denominazione				
Sede legale in	Indirizzo stradale completo di numero civico			
Comune				
C.A.P.				
Provincia	Sigla			
Codice Fiscale/P.IVA				
Sede operativa	Indirizzo stradale completo di numero civico della <u>sede operativa</u> responsabile della gestione del tirocinio			
Comune				
C.A.P.				
Provincia	Sigla			
Responsabile	Nominativo del responsabile della gestione del tirocinio (può corrispondere al tutor)			
Telefono*				
Mail *				

	SOGGETTO OSPITANTE
Denominazione	
Sede legale in	Indirizzo stradale completo di numero civico
Comune	
C.A.P.	
Provincia	Sigla
Codice Fiscale/P.IVA	
Sede operativa	Indirizzo stradale completo di numero civico della <u>sede operativo</u> di attuazione del tirocinio
Comune	
C.A.P.	
Provincia	Sigla
Responsabile	Nominativo del responsabile aziendale della gestione del tirocinio (può corrispondere al tutor)
Telefono*	
Mail*	
NA TY	RA GIURIDICA SOGGETTO OSPITANTE
	Pubblica amministrazione (art.1 c.36 L.92/2012)
Settore ATECO attività	Altri soggetti

INFORMAZIONI SPECIFICHE				
CONVENZIONE DI RIFERIMENTO				
Sottoscritta in data				
N. Convenzione di riferimento				
Tipologia di Convenzione Inserire se individuale o collettiva				

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Regione Lombardia

TIPOLOGI	A DEL PROGETTO
	Programma di rilevanza nazionale approvato in accordo con Regione Lombardia (indicare quale)

TIPOLOG	GIA DI TIROCINIO
	Tirocinio extracurriculare
	Tirocinio extracurriculare rivolto a studenti durante il periodo estivo (Età non inferiore ai 16 anni compiuti)

(la compilazione non è richiesta per i tiro	cini attivati in favore di soggetti disabili o svantaggiati)
	0 -5 addetti
	6 -20 addetti



(Se maggiore di 20, inserire numero di dipendenti nella sede operativa)	Maggiore di 20 addetti
	Numero di tirocini extracurriculari in corso nella sede di svolgimento del

ATTIVAZIONI IN DEROGA	
(la compilazione non è richi	iesta per i tirocini attivati in favore di soggetti disabili o svantaggiati)
П	Un tirocinio se ha assunto almeno 20% dei tirocinanti extracurriculari attivati nei 24 mesi precedenti
	Due tirocini se ha assunto almeno il 50% dei tirocinanti extracurriculari attivati nei 24 mesi precedenti
	Tre tirocini se ha assunto almeno il 75% dei tirocinanti extracurriculari attivati nei 24 mesi precedenti
	Quattro tirocini se ha assunto il 100% dei tirocinanti extracurriculari

GESTIONE DEL TIROCINIO

TUTOR SOGGETTO PROMOTORE	
Nome	
Cognome	
Titolo di studio	
Telefono*	
Mail*	

TUTOR AZIENDALE		
Nome		
Cognome		
Livello di inquadramento		
N. anni di esperienza lavorativa		
Esperienze e competenze professionali possedute a comprova dell'adeguatezza allo svolgimento dell'incarico di tutor		
N. di tirocinanti affidati ad avvio del presente tirocinio		
(massimo 3 tirocinanti contemporaneamente)		
Telefono*		
Mail*		

INDENNITÀ DI PARTEC	IPAZIONE (vedi art. 5 Convenzione)
Inserire is	mporto mensile lordo
□ BUONI PASTO	□ SERVIZIO MENSA
	Inserire descrizione dettagliata delle eventuali spese che saranno rimborsate

	GARANZIE ASSICURATIVE O	BBLIGATORIE (vedi art 6 Convenzione)
	N. P.A.T inserire il numero della Posizione Assicurativa Territoriale di	
	riferimento	

RESPONSABILIT	TÀ CIVILE VERSO TERZI
	Inserire il nominativo della compagnia di assicurazione che ha emesso la polizza
N. polizza	Inserire il numero identificativo della polizza

OBIETTIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO		
Durata	Inserire il numero di giorni solari o mesi	
Data inizio	Inserire data di avvio prevista	
Data fine	Inserire data di conclusione prevista	
Articolazione oraria	Indicare le ore giornaliere e settimanali in coerenza con il contratto	

AMBITO/I DI INSERIMENTO

Descrivere brevemente l'ambito aziendale in cui si svolgerà il tirocinio (ad esempio: settore, reparto, ufficio; descrizione di massim delle attività che vengono svolte in tale ambito, ecc.)

ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO

Descrivere brevemente le attività oggetto del tirocinio

sscrivere brevemente gli obiettivi che dovranno essere perseguiti durante il periodo di tirocinio, in termini di competenze, n riferimento al Quadro Regionale degli Standard Professionali (replicare per ogni profilo professionale individuato):	

OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

COMPETENZA IN ESITO	
LIVELLO EQF	
PROFILO PROFESSIONALE Q.R.S.P.	Corrispondente alla competenza in esito
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI ISTAT	
COMPETENZA IN ESITO	
LIVELLO EQF	
PROFILO PROFESSIONALE Q.R.S.P.	Corrispondente alla competenza in esito
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI ISTAT	

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE



Con la sottoscrizione del presente Progetto Formati	ivo, il tirocinante si impegna al rispetto delle seguenti regole nel corso del tirocinio:
1)	seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
2)	rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti ed ogni altra informazione relativa all'azienda, alla sua organizzazione e ai suoi programmi di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
3)	rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
4)	eseguire i compiti secondo le indicazioni ricevute dal tutor aziendale, nell'ambito di quanto previsto dal presente Progetto Formativo;
5)	richiedere verifiche e autorizzazioni nel caso di rapporti e relazioni con soggetti terzi;
6)	frequentare gli ambienti aziendali e utilizzare le attrezzature poste a disposizione secondo i tempi e le modaliti previste dal presente Progetto e che verranno successivamente fornite in coerenza con questo, i ispettando in ogni caso le norme e le prassi aziendali di cui verra portato a conoscerza.

Inottre il triccinante dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi della Convenzione sopra richiamata, in caso di proprio comportament tale da fai ventri meno le finalti del Progetto formativo, le parti potranno recedere dalla Convenzione stessa e conseguentemente incencio sarà interretoto.

Con la sottoscrizione del presente Progetto formativo, il tirocinante, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano

- che le informazioni contenuto nel presente Progetto Formativo sono rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di essere consapevoli delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non isspondenti a venti, a i sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

-di esprimere, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il consenso al trattamento, anche automatizzato, dei dari personali contenuti nel presente Progetto Formativo, inclusa la lono eventuale comunicazione a soggetti terzi specificatamente incaricati, limitatamente ai fini della corretta giscinno del tioriculo, da parte del soggetto promottore e del soggetto ospitante ai rafi delle furriorat di controllo e monitoraggio, da parte di Regione Lombardia, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il soggetto promotore	Inserire denominazione	
	Timbro e firma (del Rappresentante legale o suo delegato)	
Il soggetto ospitante	Inserire denominazione	
	Timbro e firma (del Rappresentante legale o suo delegato)	
Il tirocinante (o il suo rappresentante legale, qualora minorenne)	Inserire nome e cognome	
	Firma	

LEGENDA: * = Campi NON obbligatori

ALLEGATO B2

SCHEMA DI PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

ANAGRAFICA GENERALE

TIROCINANTE	
Nome	
Cognome	
Cittadinanza	
Nato a	Comune / Provincia / Stato
II	gg/mm/aaaa
Residente in	Indirizzo stradale completo di numero civico
Comune	
C.A.P.	
Provincia	Sigla
Domiciliato in	Indirizzo stradale completo di numero civico
Comune	
C.A.P.	
Provincia	Sigla
Codice Fiscale	
Titolo di Studio	
Telefono*	
Mail*	

SOGGETTO PROMOTORE	
Denominazione	
Sede legale in	Indirizzo stradale completo di numero civico
Comune	
C.A.P.	
Provincia	Sigla
Codice Fiscale/P.IVA	
Sede operativa	Indirizzo stradale completo di numero civico della <u>sede operativa</u> responsabile della gestione del tirocinio
Comune	
C.A.P.	
Provincia	Sigla
Responsabile	Nominativo del responsabile della gestione del tirocinio (può corrispondere al tutor)
Telefono*	
Mail *	

SOGGETTO OSPITANTE	
Denominazione	
Sede legale in	Indirizzo stradale completo di numero civico
Comune	
C.A.P.	
Provincia	Sigla
Codice Fiscale/P.IVA	
Sede operativa	Indirizzo stradale completo di numero civico della <u>sede operativa</u> di <u>attuazione del tirocinio</u>
Comune	
C.A.P.	
Provincia	Sigla
Responsabile	Nominativo del responsabile aziendale della gestione del tirocinio (può corrispondere al tutor)
Telefono*	
Mail*	

NATURA GIURIDICA SOGGETTO OSPITANTE	
	Pubblica amministrazione (art.1 c.36 L.92/2012)
	Altri soggetti
Settore ATECO attività	

CORSO DI STUDI	
Indirizzo del corso di studi	
Annualità in corso	
Titolo di studio in esito	

INFORMAZIONI SPECIFICHE

CONVENZIONE DI RIFERIMENTO	
Sottoscritta in data	
N. Convenzione di riferimento	
Tipologia di Convenzione	Inserire se individuale o collettiva

CONTRATTO DI LAVORO	
Inserire CCNL applicato dal soggetto ospitante	

GESTIONE DEL TIROCINIO

TUTOR SOGGETTO PROMOTORE	
Nome	
Cognome	
Titolo di studio	
Telefono*	
Mail*	

TUTOR AZIENDALE	
Nome	
Cognome	
Livello di inquadramento	
N. anni di esperienza lavorativa	



Esperienze e competenze professionali possedute a comprova dell'adeguatezza allo svolgimento dell'incarico di tutor			
N. di tirocinanti affidati ad avvio del presente tirocinio (massimo 5 tirocinanti contemporaneamente)			
Telefono*			
Mail*			
INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE (vedi art. 5 Convenzione) Prevista Non prevista			
Se prevista, ins	erire importo mensile lordo		
□ BUONI PASTO	□ SERVIZIO MENSA		
RIMBORSO SPESE DI PARTECIPAZIONE	Inserire descrizione dettagliata delle eventuali spese che saranno rimborsate		

GARANZIE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE (vedi art 6 Convenzione)		
INAIL	N. P.A.T inserire il numero della Posizione Assicurativa Territoriale di	
	riferimento	

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI			
	Inserire il nominativo della compagnia di assicurazione che ha emesso la polizza		
N. polizza	Inserire il numero identificativo della polizza		

OBIETTIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO			
Durata Inserire il numero di giorni solari o mesi			
Data inizio	Inserire data di avvio prevista		
Data fine	Inserire data di conclusione prevista		
Articolazione oraria	Indicare le ore giornaliere e settimanali in coerenza con il contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante		

AMBITO/I DI INSERIMENTO

Descrivere brevemente l'ambito aziendale in cui si svolgerà il tirocinio (ad esempio: settore, reparto, ufficio; descrizione di massima delle attività che vengono svolte in tale ambito, ecc.)

ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO

Descrivere brevemente le attività oggetto del tirocinio

OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

Descrivere brevemente gli obiettivi che dovranno essere perseguiti durante il periodo di tirocinio, in termini di competenze, con riferimento agli obiettivi del percorso formativo

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE Con la sottoscrizione del presente Progetto Formativo, il tirocinante si impegna al rispetto delle seguenti regole nel corso del tirocinio:			
2)	rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti ed ogni altra informazione relativa all'azienda, alla sua organizzazione e ai suoi programmi di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;		
3)	rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;		
4)	eseguire i compiti secondo le indicazioni ricevute dal tutor aziendale, nell'ambito di quanto previsto dal presente Progetto Formativo;		
5)	richiedere verifiche e autorizzazioni nel caso di rapporti e relazioni con soggetti terzi;		
6)	frequentare gli ambienti aziendali e utilizzare le attrezzature poste a disposizione secondo i tempi e le modalità previste dal presente Progetto e che verranno successivamente fornite in corernza con questo, rispettando in ogni caso le norme e le prassi aziendali di cui verrà portato a conoscenza.		



monte il trochiante dicinara di essere a conoscenza che, ai sensi dena convenzione sopra richiannata, in caso di proprio comportamento

 $Con \ la \ sottoscrizione \ del \ presente \ Progetto \ formativo, il \ tirocinante, il \ soggetto \ promotore \ e \ il \ soggetto \ ospitante \ dichiarano:$

che le informazioni contenuto nel presente Progetto Formativo sono rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di
essere consapevoli delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o
contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

- di esprimere, ai sensi dei D.igs. 30 giugno 2003, n. 190, n consenso ai trattamento, anche automatizzato, dei dau personan comentui nei

Il soggetto promotore	Inserire denominazione
	Timbro e firma (del Rappresentante legale o suo delegato)

Il soggetto ospitante	Inserire denominazione
	Timbro e firma (del Rappresentante legale o suo delegato)

Il tirocinante (o il suo rappresentante legale, qualora	Inserire nome e cognome	
minorenne)	Firma	

LEGENDA: * = Campi NON obbligatori



ALLEGATO C

SCHEMA DI DOSSIER INDIVIDUALE

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del Dossier Individuale a complemento delle disposizioni e delle prassi già in essere nei rispettivi ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale e, pertanto, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.

DOSSIER INDIVIDUALE

Relativo al/alla tirocinante	

A. Documenti generali del/della tirocinante

- I. Piano Formativo Individuale
- II. Altri documenti amministrativi (ove utile)

B. Documentazione relativa alla valutazione finale dei tirocinanti

- I. Evidenze:
- Reportistica relativa alle valutazioni di cui alle sezioni 4 e 5 del presente documento
- Ulteriore documentazione comprovante le competenze acquisite
- Prodotti/servizi realizzati dal tirocinante e comprovanti le competenze acquisite



SEZIONE 1 – TIROCINANTE

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Telefono	
Cellulare	
E-mail	

SEZIONE 2 – TUTOR FORMATIVO

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
E-mail	





SEZIONE 3 – TUTOR AZIENDALE

Cognome e Nome		
Codice fiscale		
E-mail		



SEZIONE 4 – GRIGLIA DI INDICATORI DI TRASPARENZA PER LA VALUTAZIONE DEI TIROCINANTI

DURATA TIROCINIO dal/al/	
Risultati di apprendimento	

Attività	Riferimento Quadro Regionale degli Standard Professionali	Competenze	Evidenze a supporto/Modalità di accertamento	Scala di valutazione
			□ colloquio tecnico □ osservazione on the job □ prova prestazionale/simulata individuale □ prova prestazionale/simulata di gruppo □ project work □ peer review □ altro (specificare)	A B C D E



	□ colloquio tecnico □ osservazione on the job □ prova prestazionale/simulata individuale □ prova prestazionale/simulata di gruppo □ project work □ peer review □ altro (specificare)	A D	B E	С
--	--	--------	--------	---

A = Eccellente (attività svolta in modo costante esprimendo o raggiungendo un elevato grado di autonomia e responsabilità);

B = Ottima (attività svolta in modo assiduo raggiungendo buona autonomia e responsabilità);

C = Adeguata (attività abbastanza frequente svolta in discreta autonomia e responsabilità);

D = Sufficiente (attività svolta in modo saltuario prevalentemente in collaborazione o con un superiore);

E = Bassa (ha praticato l'attività solo occasionalmente e sempre in supporto ad altri).

Nota bene: La valutazione riguarda l'esperienza e le attività del tirocinante. Non sono da valutare le attività nelle quali il tirocinante per qualsiasi motivo non sia stato coinvolto/a.



SEZIONE 5 – GRIGLIA DI INDICATORI DI TRASPARENZA PER LA VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI

(ove prevista, in analogia al D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009)

DURATA TIROCINIO dal _	/_	_/	_ al _	_/_	_/	
Valutazione del comportame	nto					

Criteri e relative annotazioni	Evidenze a supporto	Scala di valutazione
	□ note disciplinari □ ritardi formazione □ provvedimenti disciplinari □ altro (specificare)	5 6 7 8 9 10



CIRCOLARE N. 8/2018

Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro

All'INPS Direzione centrale entrate e recupero crediti

All'INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: tirocini formativi e di orientamento – indicazioni operative per il personale ispettivo.

La Commissione Centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, riunitasi lo scorso 8 febbraio, ha inserito i tirocini tra gli ambiti principali di intervento per l'attività di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro per l'anno 2018.

Al riguardo, appare opportuno fornire indicazioni operative che, alla luce dell'adozione delle nuove linee guida approvate in Conferenza permanente Stato Regioni il 25 maggio 2017, possano essere utili al corretto inquadramento dei tirocini, in particolare di quelli extracurriculari.

Va premesso che la programmazione di tali interventi presuppone l'attivazione di apposite sinergie con i competenti uffici della Regione. Ciò al fine di individuare, attraverso l'analisi dei dati disponibili, possibili fenomeni di elusione quali, ad esempio, il ricorso sistematico ai tirocini da parte di taluni soggetti ospitanti o l'attivazione di un numero dei tirocini particolarmente elevato in rapporto all'organico aziendale.

Nuove linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento

Come anticipato, in data 25 maggio 2017 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato le nuove "linee guida in materia di tirocini di formazione e di orientamento" che hanno inteso aggiornare ed integrare il contenuto delle linee guida approvate il 24 gennaio 2013 e superare le criticità emerse nei primi anni di

attuazione delle discipline regionali.

Peraltro, le linee guida del 2017 tengono conto della raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 10 marzo 2014, che definisce a livello europeo il tirocinio come "un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuita o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione regolare".

Oggetto delle nuove linee guida sono, unicamente, i **tirocini cosiddetti extracurriculari** (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo), mentre sono esclusi i tirocini curriculari, i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche nonché i periodi di pratica professionale, i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale, i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso, che sono regolati dall'accordo 99/CSR del 5 agosto 2014.

Inoltre, resta ferma la speciale disciplina, attualmente vigente, in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale, professionale e/o dai servizi sanitari, che sono regolati dall'accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015.

Va tuttavia ricordato che, in materia, le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva in forza dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione, come peraltro ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 287/2012 e che, allo stato attuale, non tutte le Regioni hanno recepito i contenuti delle linee guida adottate nel 2017 in Conferenza Stato/Regioni (fra quelle che hanno provveduto Lazio, Calabria, Sicilia, Basilicata, Veneto, Lombardia, Marche Piemonte, Liguria, Molise e Provincia autonoma di Trento). Pertanto, per le Regioni che non hanno ancora provveduto, la disciplina di riferimento resta quella adottata a seguito dell'approvazione delle linee guida del 2013.

Ciò premesso, le presenti indicazioni hanno una valenza orientativa dell'attività di vigilanza e sono finalizzate ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale.

Riqualificazione del rapporto di tirocinio

L'attività di vigilanza in materia è principalmente finalizzata alla verifica della genuinità dei rapporti formativi atteso che, in termini generali, l'organizzazione dell'attività dei tirocinanti – benché finalizzata all'apprendimento on the Job – può presentare aspetti coincidenti con i profili dell'etero-direzione che tipicamente connotano i rapporti di lavoro subordinato. È pertanto necessario che la verifica ispettiva valuti complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l'attività del tirocinante effettivamente funzionale all'apprendimento e non piuttosto all'esercizio di una mera prestazione lavorativa.

Sotto tale profilo, quindi, può risultare dirimente anche la verifica dell'osservanza della normativa regionale, nel cui ambito viene svolto il tirocinio tenendo presente che la stessa potrebbe anche discostarsi dai principi stabiliti dalle linee guida adottate in Conferenza Stato/Regioni nel 2017.

In termini generali il personale ispettivo, ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l'istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, fermo restando un accertamento in concreto della reale natura del rapporto intercorso tra le parti, potrà ricondurre il tirocinio alla forma comune di rapporto di lavoro, ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così come previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 81/2015.

A titolo esemplificativo possono ricorrere le seguenti ipotesi di violazione della normativa regionale:

- tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive;
- tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale e che, esemplificando, le linee guida indicano al punto 1 lettere da a) ad e) (soggetti in stato di disoccupazione, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, soggetti disabili e svantaggiati);
- tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale;
- tirocinio attivato da soggetto promotore che non possiede i requisiti previsti dalla legge regionale;
- totale assenza di convezione tra soggetto ospitante e soggetto promotore;
- totale assenza di PFI;
- coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
- tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività e personale in malattia, maternità o ferie;
- tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante. Ciò può pertanto avvenire, a titolo esemplificativo, nei casi in cui il buon andamento dell'unità produttiva è demandato al solo tirocinante (es. unico cameriere all'interno di un pubblico esercizio) oppure nei casi in cui quest'ultimo svolga in maniera continuativa ed esclusiva un'attività essenziale e non complementare all'organizzazione aziendale e sia in essa perfettamente inserito;
- tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;
- tirocinio attivato con un soggetto con il quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio, fatte salve eventuali proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista dalla legge regionale;
- tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito ex lege;
- impiego del tirocinante per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nel PFI in modo continuativo e sistematico durante l'arco temporale di svolgimento del rapporto. La sistematicità, a titolo esemplificativo, può ricorrere ove il tirocinante venga impiegato per un numero di ore superiore di almeno il 50% rispetto a quello stabilito dal PFI;
- difformità tra quanto previsto dal PFI in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante;
- corresponsione significativa e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel PFI.

Appare, quindi, evidente che l'attivazione di un tirocinio per attività che non necessitano di un periodo formativo o l'assenza di uno degli elementi essenziali – quali ad esempio la convenzione di tirocinio o il Piano formativo individuale – come pure la violazione dei requisiti soggettivi previsti in capo al tirocinante, al soggetto ospitante e al promotore, si configurano come irregolarità che di per sé compromettono la natura formativa del rapporto, rendendo di fatto più agevole la ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro.

Allo stesso modo, anche in assenza di violazioni specifiche della normativa regionale, particolare valore assumerà, ai fini della ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro,

l'assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all'organizzazione dell'orario (si pensi ad esempio alla sussistenza di forme di autorizzazione preventiva per le assenze assimilabili alla richiesta di ferie o all'organizzazione delle attività in turni in modo tale che il tirocinante integri "team" di lavoro), oppure l'imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici, rilevati mediante i sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori, in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali.

Il superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla legge regionale comporta, invece peculiari conseguenze sanzionatorie. In tali casi, infatti, la prosecuzione di fatto del rapporto, non più coperto dalla comunicazione preventiva afferente ad un tirocinio scaduto *ex lege*, non potrà che essere ricondotta ad una prestazione lavorativa che, se connotata dagli indici della subordinazione, comporterà l'applicazione della maxisanzione.

Nel caso in cui, diversamente, il superamento della durata del tirocinio prevista nel PFI risulti comunque inferiore alla durata massima stabilita dalla legge regionale, sussistendo tutti gli ulteriori requisiti di regolarità del rapporto formativo, la fattispecie andrà ricondotta ad una semplice proroga eventualmente sanzionabile solo ai sensi dell'articolo 9 bis D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996).

Apparato sanzionatorio regionale

Le linee guida del 2017 hanno previsto la possibilità di recepire uno specifico apparato sanzionatorio in funzione della sanabilità o meno delle violazioni della normativa regionale.

In proposito è prevista l'**intimazione alla cessazione del tirocinio**, pena l'interdizione per il soggetto promotore e/o ospitante ad attivarne altri nei successivi 12/18 mesi, per le seguenti violazioni definite non sanabili relative:

- ai soggetti titolati alla promozione;
- alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio;
- alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;
- alla durata massima del tirocinio;
- al numero di tirocini attivabili contemporaneamente;
- al numero o alle percentuali di assunzione dei tirocinanti ospitati in precedenza;
- alla convenzione richiesta ed al relativo piano formativo.

Diversamente sono soggette, in una prima fase, a **semplice invito alla regolarizzazione** e, in caso di successivo inadempimento alla medesima procedura di intimazione ed interdizione, le seguenti ipotesi sanabili:

- inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor;
- violazioni della convenzione o del piano formativo, nel caso in cui la durata residua del tirocinio consenta di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;
- violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalla norma regionale.

Laddove le leggi regionali di riferimento abbiano recepito le linee guida sul punto, il personale ispettivo che abbia, nel corso degli accertamenti, riscontrato le irregolarità – sanabili e non sanabili –

di cui sopra, **provvederà a segnalarle al competente ufficio della Regione**. Allo stesso modo, il personale ispettivo avrà cura di comunicare – così come espressamente stabilito dalle linee guida del 2017 – l'adozione dei provvedimenti di riqualificazione.

Risulta, inoltre, possibile che il personale ispettivo riscontri l'attivazione di un tirocinio da parte di un soggetto che risulti interdetto dalla Regione o la prosecuzione del rapporto di tirocinio per il quale abbia ricevuto intimazione alla cessazione; in tali casi si procederà alla riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, in coerenza con quanto rappresentato nel paragrafo precedente

Ulteriori sanzioni amministrative

Giova ricordare che permangono, anche in vigenza delle nuove linee guida, alcune sanzioni amministrative per l'inadempimento di ulteriori obblighi connessi al rapporto di tirocinio.

Innanzitutto, il tirocinio è soggetto a comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego. L'adempimento è a carico del soggetto ospitante, sebbene nulla osta a che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro già tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie. Da tale obbligo sono, tuttavia, escluse le ipotesi di tirocinio consistenti in un'esperienza prevista all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non è direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì di affinare il processo di apprendimento e di formazione (tirocini curriculari). Pertanto, come già chiarito dal Ministero del lavoro con nota n. 440 del 4 gennaio 2007 e successivamente con nota n. 4746 del 14 febbraio 2007, non sono oggetto di comunicazione i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.

Inoltre, l'art. 1 comma 35 L. n. 92/2012 prevede che la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34, indicata formalmente nel PFI, comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

Disciplina previgente

Per quanto riguarda le Regioni che attualmente non hanno ancora recepito le linee guida 2017 con proprio atto normativo trova ancora applicazione, come già chiarito, la disciplina regionale già adottata.

Conseguentemente, il personale ispettivo, nelle attività di controllo aventi ad oggetto i rapporti di tirocinio extracurriculari, dovrà fare riferimento alla legge regionale vigente nel proprio territorio di competenza fermo restando, nel caso di soggetto ospitante multilocalizzato, la possibilità di applicare la normativa della Regione ove è ubicata la sede legale (art. 2, comma 5 ter, D.L. n. 76/2013, conv. da L. n. 99/2013).

IL CAPO DELL'ISPETTORATO Paolo Pennesi)

Guide operative per le imprese associate

